

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/256 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 2019**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 101, quinto comma, l'articolo 106, secondo comma, e l'articolo 111, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione <sup>(3)</sup> definisce il formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto conformemente all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1303/2013. In considerazione delle modifiche apportate all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, e a seguito dell'adozione da parte della Commissione della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato <sup>(5)</sup>, l'allegato II dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (2) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il formato del modello per il piano d'azione comune conformemente all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito delle modifiche apportate agli articoli da 104 a 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i primi piani d'azione comuni e il contenuto dei piani d'azione comuni, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato IV dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (3) L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma, e all'articolo 104, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento per quanto riguarda le soglie per un primo piano d'azione comune, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato V dovrebbe essere modificato di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(2)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 259.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GUL 38 del 13.2.2015, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C/2016/2946) (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

- (4) La tabella 4 A dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 include gli indicatori di output comuni per il Fondo sociale europeo («FSE») e per l'Iniziativa in favore dell'occupazione giovanile («IOG»). A seguito di modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> che definisce indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la tabella 4 A di cui all'allegato V, parte A, punto 3.2, dovrebbe essere modificata di conseguenza. Poiché le modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 si applicano dal 1° gennaio 2014, anche le modifiche della tabella 4 A dell'allegato V, parte A, punto 3.2, dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2014.
- (5) L'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1299/2013. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 104, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le soglie per un primo piano d'azione comune, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato X dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (6) La tabella di cui all'allegato V, parte C, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 e la tabella di cui all'allegato X, parte B, punto 12, di tale regolamento, entrambe riguardanti le informazioni finanziarie per la valutazione dei progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali, si riferiscono alle spese «sostenute e pagate dai beneficiari e certificate alla Commissione entro il 31 dicembre 2018» e «sostenute e pagate dai beneficiari entro il 31 dicembre 2023 e certificate alla Commissione». Né il regolamento (UE) n. 1303/2013 né il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione <sup>(7)</sup> includono tale data limite per la certificazione delle spese ammissibili per quanto riguarda il conseguimento dei target intermedi e finali per gli indicatori finanziari. È opportuno rettificare di conseguenza dette tabelle. Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda i requisiti per la rendicontazione sui progressi compiuti in direzione dei target intermedi per gli indicatori finanziari, da includere per la prima volta nella relazione di attuazione annuale nel 2019, è necessario che tale rettifica si applichi con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella prima versione adottata.
- (7) Al fine di garantire la certezza del diritto e di limitare al minimo le discrepanze tra le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o anteriormente, in conformità all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e le disposizioni del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:

- 1) l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così rettificato:

- 1) l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- 2) l'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 14 febbraio 2015.

L'allegato III, punto 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:

1. al punto C.2, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«<sup>(1)</sup> I servizi della Commissione hanno fornito agli Stati membri orientamenti per facilitare la valutazione quando gli investimenti in infrastrutture comportano aiuti di Stato. In particolare, i servizi della Commissione hanno predisposto griglie analitiche. La Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è stata pubblicata (C/2016/2946) (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1). La Commissione invita gli Stati membri a utilizzare le griglie analitiche o altri metodi per spiegare perché ritengono che il sostegno non comporti la concessione di aiuti di Stato.»;

2. al punto C3, il titolo dell'ultima tabella è sostituito dal seguente:

«Metodo forfettario o metodo del tasso di cofinanziamento ridotto [articolo 61, paragrafo 3, lettera a), articolo 61, paragrafo 3, lettera aa), e articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

3. al punto C.3, l'ultima tabella è sostituita dalla seguente:

		«Valore
1.	Costo ammissibile totale senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (in EUR, non attualizzato) [sezione C.1.12(C)]	<type='N' input='G'>
2.	Tasso forfettario per progetti generatori di entrate nette di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 1303/2013 o ad atti delegati o stabilito in base all'articolo 61, paragrafo 3, lettera aa), (FR) (%)	<type='N' input='M'>
3.	Costi ammissibili totali tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (in EUR, non attualizzato) = (1) × (1 – FR) (*) <i>Il contributo pubblico massimo deve rispettare le norme sugli aiuti di Stato e l'importo dell'aiuto totale concesso su indicato (se pertinente)</i>	<type='N' input='M'>

(\*) In caso di metodo del tasso di cofinanziamento ridotto, questa formula non è applicabile (il tasso forfettario si riflette nel tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e quindi il finanziamento del FESR/FC si riduce) e il costo totale ammissibile è pari all'importo di cui al punto (1)»

4. al punto E.1.2, la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«<sup>(3)</sup> Non si applica: (1) ai progetti soggetti alle norme sugli aiuti di Stato secondo la definizione dell'articolo 107 del trattato (cfr. punto G1), ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013; (2) ai casi in cui si applica un tasso forfettario [articolo 61, paragrafo 3, lettera a), e articolo 61, paragrafo 3, lettera aa), del regolamento (UE) n. 1303/2013] o un tasso di cofinanziamento ridotto [articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013]; e (3) se la somma dei valori attuali dei costi operativi e di sostituzione è superiore al valore attuale delle entrate, il progetto non è considerato generatore di entrate, nel qual caso si possono ignorare le voci 7 e 8 e l'applicazione proporzionale delle entrate nette attualizzate dovrebbe essere fissata al 100 %.».

## ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:

1. il punto A.8 è sostituito dal seguente:

«A.8. Tipo di PAC

( ) Normale ( ) IOG ( ) Primo PAC nell'ambito dell'IGJ (\*)

( ) Primo PAC nell'ambito della CTE (\*\*)

[una sola risposta possibile]; <type='C' input='M'>

(\*) Primo piano d'azione comune presentato dallo Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, conformemente all'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(\*\*) Primo piano d'azione comune presentato dallo Stato membro nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, conformemente all'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;

2. il titolo della parte C è sostituito dal seguente:

«C. OBIETTIVI DEL PAC»;

3. il punto C.1 è sostituito dal seguente:

«C.1. **Descrivere gli obiettivi del PAC e in che modo esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione.**

<type='S' maxlength='17500' input='M'>;

4. il punto C.2 è sostituito dal seguente:

«C.2. **Sulla base delle informazioni fornite al punto C.1., indicare gli obiettivi del PAC.**

Numero	Codice	Obiettivo
Obiettivo 1 del PAC <type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='S' maxlength='500' input='M'>
Obiettivo 2 del PAC»		
...		

5. il punto C.3 è soppresso;

6. il titolo della parte D è sostituito dal seguente:

«D. DESCRIZIONE DEL PAC»;

7. al punto D.1.1, il testo nella terza colonna della prima riga della tabella è sostituito dal seguente:

«Obiettivo o obiettivi del PAC ai quali esso contribuisce»;

8. il titolo del punto D.1.2 è sostituito dal seguente:

«D.1.2. Come contribuiranno i progetti al conseguimento degli obiettivi del PAC? Fornire giustificazioni.»;

9. il titolo del punto D.1.3 è sostituito dal seguente:

«D.1.3. Quali sono i target intermedi e, se del caso, finali per gli output e i risultati di questi progetti?»;

10. al punto D.1.3, il testo nella seconda colonna della seconda riga della tabella è sostituito dal seguente: «Indicatore del PAC»;

11. il punto D.3 è soppresso;

12. il testo fra i punti F ed F1 è soppresso;

13. al punto F.1, il testo nella seconda colonna è sostituito dal seguente:

«("Specificare la data d'inizio dell'attuazione");

14. il titolo della parte G è sostituito dal seguente:

«G. CONTRIBUTO DEL PAC AI PRINCIPI ORIZZONTALI»;

15. tra i punti G e G.1, è inserito il testo seguente:

*«Confermare e spiegare in che modo il PAC contribuisce ai principi orizzontali come definito nel pertinente programma o accordo di partenariato»;*

16. il punto G.1 è sostituito dal seguente:

«G.1. **Promozione della parità fra uomini e donne**

<type='S' maxlength='3500' input='M'>;

17. il punto G.3 è sostituito dal seguente:

«G.3. **Promozione dello sviluppo sostenibile**

<type='S' maxlength='3500' input='M'>;

18. il punto H.1.2 è sostituito dal seguente:

«H.1.2. Fornire informazioni sulla selezione del piano d'azione comune in conformità all'articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;

19. i punti H.1.2.1 e H.1.2.2 sono soppressi;

20. il punto H.4 è soppresso;

21. il punto I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1. Costi di conseguimento dei target intermedi e dei target finali per gli output e i risultati (compilare anche l'appendice sugli indicatori).

Compilare le seguenti tabelle inserendo gli indicatori da utilizzare per la gestione finanziaria del PAC, se pertinente ripartendoli per asse prioritario, fondo e categoria di regioni.»;

22. il punto I.2 è soppresso.

---

1. nella parte A, punto 3.2, la tabella 4 A (Indicatori di output comuni per il FSE) è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4 A

**Per l'IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti (\*)**

Priorità d'investimento:

[illegible]

Indicatore ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023) La ripartizione per genere è opzionale (per il target finale)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valore cumulativo (calcolato automaticamente)						Rapporto di conseguimento La ripartizione per genere è opzionale																					
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>			<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='G'>	<type='P' input='G'>																		
						Valore annuale																																					
			Totale	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	totale	M	W	totale	M	W												
	Occupati, compresi i lavoratori autonomi																																										
	Persone di età inferiore a 25 anni (FSE)																																										
	Persone di età inferiore a 25 anni (IOG)																																										
	Persone di età superiore a 54 anni																																										
	Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive e che non seguono un corso di istruzione né una formazione																																										
	Persone in possesso di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (FSE)																																										
	Persone in possesso di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (IOG)																																										







Indicatore ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023) La ripartizione per genere è opzionale (per il target finale)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valore cumulativo (calcolato automaticamente)			Rapporto di conseguimento La ripartizione per genere è opzionale										
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>			<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='G'>			<type='P' input='G'>										
						Valore annuale																							
			Totale	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	totale	M	W	totale	M	W
	Numero di progetti attuati del tutto o in parte dalle parti sociali o da ONG																												
	Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro																												
	Numero di progetti destinati alla pubblica amministrazione o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale																												
	Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)																												
Totale complessivo dei partecipanti <sup>(2)</sup>																													

(\*) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.

(1) Stima basata su un campione rappresentativo. Gli Stati membri possono scegliere tra due opzioni per la rendicontazione. Opzione 1: il requisito minimo consiste nel fornire i dati una volta nella relazione di attuazione annuale del 2017. Secondo questa opzione, un valore cumulativo è riportato nella colonna "Valore cumulativo" della relazione di attuazione annuale del 2017. Opzione 2: i valori annuali sono forniti per ciascun anno.

(2) Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: "disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata", "inattivi" e "occupati, compresi i lavoratori autonomi". Questo totale comprende soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con registrazioni non complete dei dati personali non sensibili.»

2. nella parte A, punto 3.2, la tabella 9 [Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione)] è sostituita dalla seguente:

«1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Asse prioritario	Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma (%) (3/sostegno finanziario UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma *100)	Importo del sostegno UE in operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma (%) (5/sostegno finanziario UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma *100)
Costo delle operazioni al di fuori dell'area del programma <sup>(1)</sup>	<type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>

<sup>(1)</sup> Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013».

3. nella parte A, punto 3.2, tabella 13 (Piani d'azione comuni), il testo dell'ottava colonna della prima riga è sostituito dal seguente:

«Tipo di PAC

1. normale
2. primo PAC
3. IOG».

## ALLEGATO IV

Nell'allegato X, parte A, punto 8.2, nella tabella 8 (Piani d'azione comuni), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, il testo dell'ottava colonna della prima riga è sostituito dal seguente:

«Tipo di PAC

1. normale
2. Primo PAC».

## ALLEGATO V

Nell'allegato V, parte C, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, la tabella è sostituita dalla seguente:

«13	14
Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia	
Solo per la relazione da presentare nel 2019: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2018 e certificate alla Commissione Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Solo per la relazione di attuazione finale: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2023 e certificate alla Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013»

## ALLEGATO VI

Nell'allegato X, parte B, punto 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, la tabella è sostituita dalla seguente:

«13	14
Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia	
Solo per la relazione da presentare nel 2019: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2018 e certificate alla Commissione Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Solo per la relazione di attuazione finale: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2023 e certificate alla Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013»